

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo

**(Ordinanza sulla comunicazione in un procedimento amministrativo,
OCPA)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11*b* capoverso 2, 21*a* capoverso 1 e 34 capoverso 1^{bis} delle legge federale del 20 dicembre 1968¹ sulla procedura amministrativa (PA);

vista la disposizione finale concernente la modifica del 17 giugno 2005 della PA,
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra una parte e un'autorità amministrativa della Confederazione (autorità) nell'ambito di un procedimento retto dalla PA

² La presente ordinanza è applicabile alla comunicazione di:

- a. atti scritti in vista dell'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA;
- b. decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA.

Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del xx yyyy 2010² sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento.

Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un'autorità

Art. 3 Ammissibilità della comunicazione per via elettronica

¹ Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a qualsiasi autorità.

RS 172.021.2.

¹ RS 172.021

² RS zzz.zzz.z

² Gli atti scritti possono essere comunicati per via elettronica a un'autorità esterna all'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione se:

- a. detta autorità figura nella lista delle autorità che ammettono la comunicazione per via elettronica; e
- b. secondo tale lista, l'autorità ha dichiarato ammissibile la comunicazione per via elettronica nel procedimento in questione.

Art. 4 Lista

¹ La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.

² Per ogni autorità la lista indica:

- a. l'indirizzo elettronico;
- b. gli indirizzi ammessi per la trasmissione per via elettronica;
- c. i canali di comunicazione autorizzati, quali la piattaforma di trasmissione riconosciuta, il sito Internet per trasmettere on line atti scritti o l'indirizzo di posta elettronica non protetto;
- d. i formati di dati autorizzati per la comunicazione;
- e. singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta;
- f. l'indirizzo dei certificati da utilizzare per la cifratura di atti scritti trasmessi all'autorità (codice di cifratura pubblico) o per la verifica della firma elettronica dell'autorità.

³ Per le autorità esterne all'Amministrazione federale centrale la lista indica se queste autorizzano la comunicazione elettronica per tutti o solo per determinati procedimenti amministrativi (lista positiva o negativa).

⁴ La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l'aggiornamento delle iscrizioni.

Art. 5 Formato

¹ Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, secondo la lista, per il canale di comunicazione.

² Se l'autorità non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, concede alla parte un breve termine per:

- a. ritrasmettere l'atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall'autorità; o
- b. trasmettere, dopo averli stampati, tutto l'atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso, secondo le modalità previste dall'art. 21 PA.

³ **RS 172.010.1**

³ Se per l'atto scritto non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l'autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati. L'invio trasmesso per posta elettronica usuale va cifrato con il codice di cifratura pubblico indicato nella lista.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni speciali dell'Istituto federale della proprietà intellettuale sulla comunicazione con l'Istituto.

Art. 6 Firma

¹ È considerata firma elettronica riconosciuta ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 PA una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione secondo la legge federale del 19 dicembre 2003⁴ sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (prestatore riconosciuto).

² Una firma elettronica riconosciuta ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 PA non è richiesta se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati. Sono eccettuati i casi in cui il diritto federale prescrive di firmare un documento.

³ Se manca una firma elettronica riconosciuta necessaria, l'autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma riconosciuta oppure inviarli firmati a mano conformemente all'articolo 21 PA.

Art. 7 Certificato

Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione dell'autorità o se non figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all'invio.

Sezione 3: Notificazione di decisioni

Art. 8 Consenso necessario

¹ L'autorità può notificare una decisione per via elettronica a una parte che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione.

² Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest'ultima di notificargli le decisioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.

³ Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.

⁴ Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati.

Art. 9 Modalità

¹ Per la trasmissione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.

² L'autorità può utilizzare anche un altro tipo di trasmissione, purché quest'ultimo permetta in modo appropriato:

- a. di identificare inequivocabilmente il destinatario;
- b. di stabilire inequivocabilmente il momento della trasmissione; e
- c. di trasmettere la decisione in forma criptata fino alla notificazione.

³ Le decisioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.

⁴ Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.

In occasione della notificazione collettiva di decisioni che non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell'autorità, le decisioni e gli allegati possono essere muniti di una firma elettronica prodotta da un prestatore riconosciuto e creata con mezzi sui quali il titolare ha l'esclusivo controllo.

Art. 10 Momento della notificazione

¹ Se l'autorità trasmette la decisione a una casella di posta elettronica, il momento in cui l'invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della notificazione.

² Se la notificazione è indirizzata a una casella di posta elettronica del destinatario aperta, previa identificazione del titolare, su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, tale notificazione è considerata primo tentativo di consegna ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2^{bis} PA.

Sezione 4: Cambio del supporto**Art. 11** Trasmissione successiva per via elettronica di decisioni

¹ Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta successivamente per via elettronica le decisioni che non sono state loro notificate per via elettronica.

² L'autorità allega al documento elettronico l'attestazione che esso coincide con la decisione.

Art. 12 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica

¹ L'autorità verifica la firma elettronica in merito:

- a. all'integrità del documento;
- b. all'identità del firmatario;
- c. alla validità e alla qualità della firma elettronica compresi eventuali attributi legali importanti;
- d. alla data e ora della firma, compresa la qualità di tali indicazioni.

² Alla stampa su carta l'autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l'attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell'atto scritto in forma elettronica.

³ L'attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 17 ottobre 2007⁵ concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo è abrogata.

Art. 14 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 10 settembre 1969⁶ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3

³ La tassa per la trasmissione successiva per via elettronica di decisioni secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del xx yyyy 2010⁷ sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo è di 20 franchi.

Art. 15 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

² Gli articoli 3 capoverso 2 e 4 capoverso 3 sono validi fino al 31 dicembre 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RU 2007 5093

⁶ RS 172.041.0

⁷ RS 172.021.2